Trattamento fiscale

PERCORSO TRIBUTARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELLE RITENUTE FISCALI PER L'ANNO 2008

L'art. 3 del TUIR 917/86:

"L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10".

Il nuovo sistema di tassazione del reddito delle persone fisiche è caratterizzato da:

- APPLICAZIONE DI NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E NUOVE ALIQUOTE IRPEF;
- ABOLIZIONE DELLA "NO TAX AREA" E "NO TAX FAMILY";
- RIPRISTINO DELLE "DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE" E "DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA".

Pertanto il nuovo percorso tributario è:

RETRIBUZIONE LORDA

(meno)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE

(meno)

ONERI DEDUCIBILI ART.10

(uguale)

IMPONIBILE FISCALE

A CUI SEGUE:

DETERMINAZIONE IMPOSTA LORDA

(tenendo conto degli scaglioni di reddito e delle aliquote)

(meno)

DETRAZIONI ART.13

(meno)

DETRAZIONI ART. 12

(uguale)

IRPEF NETTA

A DECORRERE DAL 1/1/2007 A SEGUITO PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 – LEGGE FINANZIARIA 2007

PERTANTO SI E' PASSATO

DALLA

DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA'
DELL'IMPOSIZIONE(no tax area)
E
DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (no tax family)

ALLE

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

$\wedge \wedge \wedge$

Gli artt. 12 e 13 del TUIR n. 917/86 hanno completamente modificata la possibilità per il contribuente di "risparmiare" IRPEF se titolare di lavoro dipendente e con familiari a carico.

Infatti si è passati da una gestione di :

<u>DEDUZIONI</u> (ovvero dal reddito complessivo venivano sottratte le deduzioni previsti dalla precedente normativa; pertanto il reddito imponibile, su cui calcolare l'IRPEF, viene ridotto)

ad una gestione di:

<u>DETRAZIONI D'IMPOSTA</u> (ovvero dall'imposta dovuta vengono sottratti i "risparmi" d'imposta previsti dalla attuale normativa)

<u>Aliquote e scaglioni di reddito anno 2008</u> (art. 11 DPR. 917/86 così modificato dalla legge 27/12/2006 n. 296, comma 6 - legge finanziaria 2007)

Scaglioni di reddito su base annua	Aliquota	Dettaglio degli scaglioni
Fino a € 15.000	23%	23% sull'intero importo
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	27%	3450+27% parte eccedente 15000
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	38%	6960+38% parte eccedente 28000
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	41%	17220+41% parte eccedente 55000
Oltre € 75.000	43%	25430+43% parte eccedente 75000

Scaglioni di reddito su base mensile	Aliquota
Fino a € 1.250,00	23%
Oltre € 1.250,00 e fino a € 2.333,33	27%
Oltre € 2.333,33 e fino a € 4.583,33	38%
Oltre € 4.583,33 e fino a € 6.250,00	41%
Oltre € 6.250,00	43%

PARTICOLARITA':

- 1) L'imposta netta è determinata deducendo dall'imposta lorda le detrazioni d'imposta (familiari; lavoro dipendente; altre;) fino alla concorrenza delle stesse.
- 2) Dall'imposta netta si detrae l'eventuale credito d'imposta di cui all'art. 165 del TUIR. Nel caso in cui l'ammontare del credito d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, a recuperare la eccedenza nei periodi d'imposta successivi o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

<u>DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE ANNO 2008</u>(ART. 13 TUIR 917/86 "Altre detrazioni" così modificato dall'art. 1, c. 6 della legge 27/12/2006 n. 296)

- 1) Se alla formazione del reddito complessivo concorrono i seguenti redditi :
- Art. 49 TUIR : lavoro dipendente (tranne le pensioni);
- Art. 50 TUIR, comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l): indennità a carico di terzi; borsa o premio di studio; collaborazioni coordinate e continuative; etc.;

spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

Limite di reddito	Detrazione annua	Maggiorazione annua
Fino a €. 8000	€. 1840 (non può comunque essere	
	inferiore a €. 690) nota 1)	
Oltre €. 8000 fino a €. 15000	€. 1338 +	502 (15000-Reddito complessivo)
		7000
Oltre €. 15000 fino a €. 23000	€. 1338* <u>(55000-Redido complessivo)</u>	
	40000	
Oltre €. 23000 fino a €. 24000	€. 1338* (55000-Redido complessivo)	+ 10
	40000	
Oltre €. 24000 fino a €. 25000	€. 1338* (55000-Redido complessivo)	+ 20
	40000	
Oltre €. 25000 fino a €. 26000	€. 1338* <u>(55000-Redido complessivo)</u>	+ 30
	40000	
Oltre €. 26000 fino a €. 27700	€. 1338* (55000-Redido complessivo)	+ 40
	40000	
Oltre €. 27700 fino a €. 28000	€. 1338* <u>(55000-Redido complessivo)</u>	+ 25
	40000	
Oltre €. 28000 fino a €. 55000	€. 1338* (55000-Redido complessivo)	
	40000	
Oltre €. 55000	Nessuna detrazione	
N. D. Ti i i i i i i	11 ' ' 'C 1 ' 1'	·

N. B.: Il risultato del rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota 1) : per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato il valore minimo non può essere inferiore a € 1380

<u>Detrazioni per coniuge a carico anno 2008</u> (Art. 12 TUIR 917/86 così modificato dall'art. 1, c. 6 della legge 27/12/2006, n. 296)

Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

Coniuge non	Reddito annuo	Detrazione	
legalmente ed	complessivo	annua	
effettivamente	-	teorica	Determinazione detrazione effettiva
separato			
	Fino a 15000	800	= 800- 110*(<u>Reddito complessivo</u>)
			15.000 (nota 1, 2)
	> 15000 ma < 29000	690	= 690
	>29000 ma <29200	700	= 700
	>29200 ma <34700	710	= 710
	>34700 ma <35000	720	= 720
	>35000 ma <35100	710	= 710
	>35100 ma <35200	700	= 700
	>35200 ma <40000	690	= 690
	>40000 ma <80000	690	= 690*(80000-Reddito complessivo)
			40000 (nota 2)
	>80000	0	

- Nota 1): se il risultato del rapporto è uguale a 1, compete la detrazione di €. 690;
- Nota 2): se il risultato del rapporto è uguale a 0, la detrazione non compete.

AVVERTENZE:

a) la detrazione spetta a condizione che il coniuge possieda un reddito complessivo non superiore a €.2840,51, al lordo degli oneri deducibili;

b) le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni.

^^^^^

$\frac{Detrazioni\ per\ figli\ a\ carico\ anno\ 2008\ (Art.\ 12\ TUIR\ 917/86\ così\ modificato\ dall'art.\ 1,\ c.\ 6}{della\ legge\ 27/12/2006,\ n.\ 296)}$

, ,					
Detrazioni per figli a carico:	Detrazio				
a) Contribuenti con un solo figlio a carico:					
figlio dai 3 anni di età in poi	800	= 800* (95000-Reddito complessivo) 95000			
figlio fino a 3 anni di età	900	= 900* (95000-Reddito complessivo) 95000			
figlio portatore di handicap fino a 3 anni di età	1120	=1120* (95000-Reddito complessivo) 95000			
figlio portatore di handicap dai 3 anni di età in poi	1020	=1020* (95000-Reddito complessivo) 95000			
b) <u>Contribuenti con 2 figli a carico:</u>					
Per ogni figlio dai 3 anni di età in poi	800	= 800* (110000-Reddito complessivo) 110000			
Per ogni figlio fino a 3 anni di età	900	= 900* (110000-Reddito complessivo) 110000			
Per ogni figlio portatore di handicap fino a 3 anni di età	1120	=1120* (110000-Reddito complessivo) 110000			
Per ogni figlio portatore di handicap dai 3 anni di età in poi	1020	=1020* (110000-Reddito complessivo) 110000			
c) Contribuenti con 3 figli a carico:					
Per ogni figlio dai 3 anni di età in poi	800	= 800* (125000-Reddito complessivo) 125000			
Per ogni figlio fino a 3 anni di età	900	= 900* (<u>125000-Reddito complessivo)</u> 125000			
Per ogni figlio portatore di handicap fino a 3 anni di età	1120	=1120* (125000-Reddito complessivo) 110000			
Per ogni figlio portatore di handicap dai 3 anni di età in poi	1020	=1020* (125000-Reddito complessivo) 110000			
d) <u>Contribuenti con più di 3 figli a carico:</u>	N.B.: <u>n = numero dei figli a carico</u>				
Per ogni figlio dai 3 anni di età in poi	1000	$=1000*\underbrace{(95000+15000*(n-1)-Reddito\ complessivo)}_{95000\ +15000*(n-1)}$			
Per ogni figlio fino a 3 anni di età	1100	=1100*(95000+15000*(n - 1) - Reddito complessivo) 95000 + 15000*(n - 1)			
Per ogni figlio portatore di handicap fino a 3 anni di età	1320	$ \begin{array}{l} = & 1320* \underline{(95000+15000*(n-1) - Reddito\ complessivo)} \\ & 95000+15000*(n-1) \end{array} $			
Per ogni figlio portatore di handicap dai 3 anni di età in poi	1220 =1220*(95000+15000*(n - 1) - Reddito complessivo) 95000 + 15000*(n - 1)				
In caso di mancanza dell'altro genitore, per il primo figlio si carico.	applicano, se p	più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a			

• N.B.: se il risultato dei rapporti è uguale a 0, minore di 0 o uguale a 1 le detrazioni non competono; negli altri casi il risultato dei rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

AVVERTENZE:

- <u>a) la detrazione è ripartita obbligatoriamente al 50% tra i genitori</u> non legalmente ed effettivamente separati o previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore con reddito complessivo più elevato;
- c) in caso di separazione legale ed effettiva, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
- d) nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, al 50%;
- e) nel caso in cui il genitore affidatario non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all'altro genitore. Quest'ultimo è tenuto a riversare all'altro genitore l'importo della detrazione usufruita. Nel caso di affidamento congiunto è tenuto a riversare solo il 50% della detrazione;
- f) nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo;
- g) le detrazioni spettano a condizione che i figli possiedano un reddito complessivo non superiore a €. 2840,51, al lordo degli oneri deducibili;
- h) le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni.

^^^^^^

CONTRIBUENTE CON ALMENO QUATTRO FIGLI

NOVITA' ANNO2008

<u>Detrazioni per altre persone a carico anno 2008</u> (Art. 12 TUIR 917/86 così modificato dall'art. 1, c. 6 della legge 27/12/2006, n. 296)

Detrazioni per altre persone a carico di cui all'art. 433 del codice civile:	Detrazione annua teorica	Determinazione detrazione effettiva
	750	= 750* (80000-Reddito complessivo)
		80000

N.B.: se il risultato dei rapporti è uguale a 0, minore di 0 o uguale a 1 le detrazioni non competono; negli altri casi il risultato dei rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali

AVVERTENZE:

- a) la detrazione è da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto;
- b) le detrazioni spettano a condizione che le "altre persone a carico" possiedano un reddito complessivo non superiore a €. 2840,51, al lordo d\u00agli oneri deducibili;
- c) le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni.

MODELLO RICHIESTA DETRAZIONI 2008

NOVITA' ANNO 2008:

- RICHIESTA ANNUALE DETRAZIONI
- INDICAZIONE CODICE FISCALE FAMILIARI A CARICO

NOVITA' ANNO 2008

VERSAMENTI MENSILI : NOVITA' 2008

Addizionale Irpef direttamente ai comuni dal 2008

La Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) al comma 143 dell'unico articolo, dispone che a partire dall'anno d'imposta 2007 i versamenti delle addizionali comunali all'Irpef, dovute tanto dai contribuenti per imposte proprie, quanto dai sostituti d'imposta per i soggetti sostituiti, vengano effettuati direttamente ai comuni attraverso appositi codici tributo attribuiti a ciascun comune. La stesso articolo rinvia per le modalità operative al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007.

La modalità attualmente in vigore

Secondo la procedura attuale, prevista dall'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo n. 360/1998, la ripartizione delle somme tra i comuni è effettuata in due tempi dal Ministero dell'interno. A titolo di acconto, la suddivisione avviene sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento. I calcoli sono fatti sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. La ripartizione a titolo di saldo avviene entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente. Le disposizioni attuali prevedono anche la possibilità di ulteriori modalità di ripartizione da stabilire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città.

E' di tutta evidenza la macchinosità di tale sistema che comporta non solo un'attività burocratica non indifferente ma anche tempi di accreditamento non proprio in linea con le esigenze dei comuni.

La nuova modalità

La nuova disposizione, a partire dal 1° gennaio 2008, consentirà al comune di incassare con maggiore celerità le addizionali Irpef, dovute sia in acconto che a saldo.

I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24, indicando il comune in cui i contribuenti hanno il domicilio fiscale dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo. Nell'F24 devono essere indicati gli appositi codici tributo ed il codice catastale identificativo del comune. Tali codici sono desumibili, oltre che dal sito dell'Agenzia delle entrate, anche dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi utilizzata quest'anno.

Con tale procedura gli importi saranno accreditati dall'Agenzia delle entrate direttamente ai comuni secondo i tempi e le modalità stabiliti dal decreto legislativo n. 241/1997.

Le novità per i versamenti degli Enti ed organismi pubblici

Oltre ai versamenti ordinari effettuati tramite il modello F24, il decreto di attuazione in argomento detta disposizioni sulle modalità di pagamento delle addizionali da parte degli Enti ed organismi pubblici, assoggettati al sistema di Tesoreria unica.

F24 ONLINE ANCHE PER LE P.A. DAL 2008

E'	stato	approv	ato, con	provvedimen	to dell'8	novem	bre 2007	del	Diretto	ore de	ell'Ag	genzia d	elle En	trate, il	nuo	VO
mo	odello	F24 or	nline per	i versamenti	dell'irap	e delle	ritenute	che	, a far	data d	dal 1	gennaio	2008,	anche	gli ei	nti
pu	bblici	dovran	no usare).												

Il nuovo modello F24 enti pubblici (F24 EP) deve essere utilizzato per il pagamento : delle ritenute alla fonte operate per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

delle ritenute operate per l'addizionale comunale all'IRPEF;

delle ritenute alla fonte operate per l'addizionale regionale all'IRPEF;

dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il modello F24 EP deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:

- a) enti pubblici indicati nella tabella A (qui sotto analiticamente riportata) titolari di conti presso le tesorerie provinciali, compresi quelli che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al "Service Personale Tesoro";
- b) enti pubblici indicati nella tabella B (qui sotto analiticamente riportata) titolari di conti presso la tesoreria centrale, compresi quelli che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni al citato "Service Personale Tesoro".

I soggetti indicati nei punti qui sopra riportati, devono utilizzare il modello F24 EP per il versamento dell'IRAP e delle ritenute irpef esclusivamente con modalità telematiche; le modalità operative sono quelli ormai in uso da tempo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), accessibili solo però dopo aver ottenuto l'abilitazione da attribuirsi, in base agli stessi requisiti posseduti, per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi.

Quali sono i motivi della scelta dell'F24 telematico anche per le PA

Il sistema dei versamenti delle imposte e dei contributi *online* è ormai una realtà consolidata nel rapporto fiscocontribuente; ora anche per semplificare il rapporto tra pubbliche amministrazioni e fisco è previsto che tale sistema sia esteso ai pagamenti dell'IRAP e delle altre ritenute alla fonte IRPEF e relative addizionali, soprattutto per definire un sistema di pagamento completamente automatizzato che sia uguale per tutti. La Finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n.296) nel stabilire che l'addizionale comunale all'irpef doveva essere versata direttamente ai Comuni aveva previsto un decreto del Ministro dell'Economia che ne definisse le modalità di attuazione. Successivamente il decreto del Ministro dell'Economia del 5 ottobre 2007 aveva stabilito le modalità di versamento dell'irpef comunale demandando ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi, le modalità e le specifiche tecniche di attuazione.

Tabella A

•••••

- Consorzi interuniversitari
- Policlinici universitari, decreto legislativo n. 502/1992
- Università Statali, Istituti Istruzione Universitaria e Enti ed Organismi per il Diritto allo Studio a carattere regionale

MOD.F24 EP CODICI DI VERSAMENTO

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO:

CONGUAGLIO PREVIDENZIALE E FISCALE E RILASCIO CERTIFICAZIONE

Entro il 29 febbraio 2008 l' Università procede ad una serie di operazioni di conguaglio degli imponibili contributivi e fiscali e delle relative ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato (collaboratori coordinati e continuativi) con riferimento agli emolumenti corrisposti nell'anno 2007.

Il cosiddetto conguaglio fiscale di fine anno è finalizzato a conferire, in riferimento alle tipologie di reddito evidenziate, **definitività** alla ritenuta di acconto operata dal sostituto d'imposta nei vari periodi di paga e consiste in una riconsiderazione, alla fine del periodo d'imposta, di tutti gli emolumenti corrisposti durante l'anno.

L'articolo 23 del DPR. 29 settembre 1973, n. 600, infatti, dopo aver disciplinato l'applicazione delle ritenute di acconto nei vari periodi di paga sui redditi di lavoro dipendente, stabilisce, al comma 3, che i sostituti d'imposta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se precedente, devono effettuare il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate sulle somme e valori corrisposti in ciascun periodo di paga, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti nel corso dell'anno.

In particolare, ai fini del conguaglio fiscale il sostituto d'imposta effettuerà le seguenti operazioni (da concludere entro il 28 febbraio 2008):

- determinare la complessiva base imponibile fiscale del periodo d'imposta 2007 da sottoporre a conguaglio di fine anno, considerando anche i redditi erogati direttamente dai dipartimenti (es. missioni) o da altri soggetti esterni all'Università e risultanti dal modello CUD se consegnato dal lavoratore, a questa Amministrazione, entro il 12 gennaio 2008;
- la base imponibile fiscale, determinata secondo i criteri stabiliti dall'art. 51 del Testo Unico delle imposte DPR. 917/86 -, deve essere diminuita:
 - a) degli eventuali oneri deducibili (contributi previdenziali; riscatti; altre tipologie di oneri deducibili);
 - b) della detrazione per lavoro dipendente, ricalcolata a fine anno in base al reddito complessivo annuo e al periodo di lavoro nell'anno;
 - c) delle eventuali detrazioni per carichi di famiglia ed atre persone a carico;
- calcolare l'imposta lorda complessiva, applicando le aliquote progressive corrispondenti agli scaglioni annui di reddito (valide per l'anno 2007):

Aliquote e scaglioni di reddito anno 2007

Scaglioni di reddito su base annua	Aliquota	Dettaglio degli scaglioni
Fino a € 15.000	23%	23% sull'intero importo
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	27%	3450+27% parte eccedente 15000
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	38%	6960+38% parte eccedente 28000
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	41%	17220+41% parte eccedente 55000
Oltre € 75.000	43%	25430+43% parte eccedente 75000

- determinare l'imposta netta complessiva, sottraendo dall'imposta lorda eventuali detrazioni spettanti al lavoratore ed eventualmente, se il lavoratore lo richiede, il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi di lavoro già tassati in Italia;
 - calcolare la differenza tra l'imposta netta complessiva dovuta sui redditi imponibili dell'anno e le ritenute fiscali già operate nell'anno a titolo d'acconto nei vari periodi di paga. Se tale differenza risulta positiva, il conguaglio è a debito del lavoratore e la stessa dovrà

essere trattenuta nel cedolino paga relativo al mese di febbraio 2008, salva l'eventuale incapienza della retribuzione a subire il prelievo. Invece, nel caso in cui la predetta differenza sia negativa, il conguaglio risulta a credito e quanto trattenuto in più rispetto alle ritenute complessive dovute deve essere rimborsato al dipendente, sempre unitamente alla liquidazione del mese di febbraio 2008;

- determinare le addizionali regionali e comunali (ove previste) tenendo presente che:
- a) Le aliquote addizionali sono quelle previste e riferite al domicilio fiscale del lavoratore al 31/12/2007;
- b) Le addizionali non sono dovute nel caso in cui il lavoratore abbia per l'anno fiscale 2007 IRPEF pari a zero, ovvero se le deduzioni che riducono il reddito complessivo azzerano l'imponibile fiscale;
- Determinate le addizionali (regionali e comunali) dovute dal lavoratore, per l'anno 2007, l'Università effettuerà il recupero in n. 9 rate a partire dal cedolino paga di marzo 2008.

NOVITA' ANNO 2008:

L'art. 40, comma 8 della legge 29/11/2007, n. 222, di conversione del D.L. 1/10/2007, n. 159, ha consentito alle Regioni la possibilità di modificare la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale, se più favorevole rispetto a quella in vigore, anche per l'anno in corso del quale il provvedimento è adottato.

- La determinazione e liquidazione dell'addizionale comunale ha subito una sostanziale modifica applicativa.
 - Infatti, a decorrere dall'anno fiscale 2007, la trattenuta dell'addizionale comunale è stata effettuata, a titolo di acconto, nella misura del 30%, e di saldo. Sia l'acconto che il saldo possono essere versati a rate.

Pertanto a MARZO 2008:

- l'Università determinerà:
 - 1) SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2007 = REDDITO COMPLESSIVO 2007 * ALIQUOTA ADD.COMUNALE 2007 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2007 (già trattenuta nel corso del 2007). II SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2007 sarà ratealmente a trattenuto nel corso dell'anno 2008;
 - 2) ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2008 = REDDITO COMPLESSIVO 2007 * ALIQUOTA ADD.COMUNALE 2007 * 30%. L'ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2008 sarà ratealmente trattenuto nel corso dell'anno 2008.

NOVITA' ANNO 2008:

L'art. 40, comma 7 della legge 29/11/2007, n. 222, di conversione del D.L. 1/10/2007, n. 159, ha modificato la determinazione dell' acconto dell'addizionale comunale nel senso che l'aliquota e le soglie di esenzione sono assunte nella misura vigente per l'anno precedente, a meno che la pubblicazione della delibera comunale sia effettuata entro il 31/12 dell'anno di riferimento.

<u>AVVERTENZA: DOMICILIO E RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE</u>

Ai fini della esatta determinazione delle addizionali regionali e comunali è importante conoscere, da parte del sostituto d'imposta, l'esatto domicilio fiscale del lavoratore, in quanto è a quel domicilio che deve far riferimento per applicare le previste aliquote.

Il Legislatore Italiano ha definito le nozioni di residenza e domicilio nel Codice Civile al libro primo "delle persone e della famiglia " al titolo III e precisamente agli artt. 43 e 44.

٠٠...

Art. 43 Domicilio e residenza.

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 44 Trasferimento della residenza e del domicilio.

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi in buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge .Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento di residenza.

....,

Da questa norma la dottrina ricava, per esclusione, anche la nozione giuridica di dimora, distinta dalla residenza in ragione della sua non abitualità, in quanto sede occasionale, temporanea della persona: come potrebbe essere, ad esempio, la villa in campagna o la casa presa in affitto al mare.

IN SINTESI:

- **<u>RESIDENZA</u>** = è il luogo dove una persona vive abitualmente;
- <u>DOMICILIO</u> = è il luogo in cui una persona ha la sede principale dei propri affari e interessi:
- **<u>DIMORA</u>** = è il luogo in cui una persona si trova temporaneamente.

La residenza, la dimora ed il domicilio possono coincidere, ma spesso le tre sedi sono in luoghi diversi. ESEMPIO: un professionista vive con la famiglia a Bari (residenza), svolge la sua attività a Roma, dove ha lo studio (domicilio), trascorre le vacanze a Cortina (dimora).

Sia il domicilio che la residenza si compongono di un elemento oggettivo (l'insistenza di una persona in un luogo). Pertanto non basta dire questa è la mia residenza o il mio domicilio, ma occorre che alla volontà dichiarata corrisponda un fatto, una consuetudine di vita in un luogo.

RESIDENZA FISCALE

L'art. 2 del TUIR n. 917/86 stabilisce:

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

,,

Il concetto, enunciato dall'articolo 2, comma 2 del Tuir, fa riferimento all'abituale e volontaria dimora di un soggetto in un determinato luogo.

Al fine di individuare il corretto trattamento tributario applicabile ai redditi di un contribuente che si trasferisce all'estero, è importante stabilire se l'interessato, per effetto del trasferimento, risulti fiscalmente residente in Italia ovvero all'estero. Le imposte sui redditi, infatti, si applicano sia ai residenti che ai non residenti.

DIFFERENZA TRA RESIDENTI E NON RESIDENTI AI FINI IRPEF.

Con riferimento all'imposizione diretta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo del soggetto, composto:

- per i residenti, da tutti i redditi posseduti (in Italia e all'estero);
- per i non residenti, soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, secondo il principio della territorialità.

E' evidente, quindi, quanto sia importante stabilire se il soggetto risieda o meno in Italia. Nel primo caso, infatti, salvo le eccezioni stabilite dalle Convezioni bilaterali, sul reddito che produce all'estero, egli dovrà pagare le imposte, oltre che nel Paese estero, anche in Italia. Nel secondo caso, invece, pagherà le imposte in Italia soltanto sui redditi qui prodotti.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (cioè 183 o 184 giorni, a seconda che l'anno sia o meno bisestile) siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- -iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente;
- domicilio nel territorio dello Stato ovvero il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (articolo 43 del codice civile);
- residenza nel territorio dello Stato ovvero il luogo in cui la persona dimora abitualmente (articolo 43 del codice civile).

DOMICILIO FISCALE

Giusta applicazione dell' art. 58 del DPR. 600/73, agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato.

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si e' prodotto il reddito o, se il reddito e' prodotto in piu' comuni, nel comune in cui si e' prodotto il reddito piu' elevato.

I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove e' stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attivita'.

In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari (es. dichiarazione dei redditi) deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

ADDIZIONALE COMUNALE E NON RESIDENTI

Nel ricordare che sono soggetti alle addizionali comunali tutti i soggetti residenti e non residenti nel territorio dello Stato per i quali risulta un debito di IRPEF e che questo tributo è dovuto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1[^] gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, si evidenzia che l' Agenzia delle Entrate ha confermato che i non residenti si

considerano fiscalmente domiciliati nel Comune in cui si è prodotto il reddito, ovvero nell'ipotesi di produzione del reddito in più Comuni, nel Comune ove si è prodotto il reddito più elevato. Pertanto sarà questo il Comune di riferimento per l'addizionale comunale.

PERTANTO A DECORRERE DA MARZO 2008 FINO A NOVEMBRE 2008 IL DIPENDENTE TROVERA' IN BUSTA PAGA N. 2 TRATTENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE, UNA DOVUTA A SALDO PER L'ANNO 2007 E L'ALTRA A TITOLO DI ACCONTO PER L'ANNO 2008.

PERCORSO TRIBUTARIO DEL CONGUAGLIO FISCALE ANNO 2007

IRPEF

REDDITO COMPLESSIVO LORDO DEL
DIPENDENTE
meno
Contributi previdenziali a carico dipendente ed oneri
deducibili
uguale
Reddito complessivo al netto degli oneri
meno
Deduzione "ONERI DEDUCIBILI"
uguale
IMPONIBILE FISCALE
segue
Determinazione IRPEF LORDA
(per scaglioni di reddito)
meno
Detrazione per lavoro dipendente
meno
Detrazione per carichi di famiglia
uguale
Imposta IRPEF netta anno 2007
meno

Imposta IRPEF trattenuta nel corso del 2007
uguale
CONGUAGLIO IRPEF

SEGUE LA LIQUIDAZIONE DEL CONGUAGLIO IRPEF A FEBBRAIO 2008 DOVE:

IRPEF DOVUTA > IRPEF TRATTENUTA = CONGUAGLIO A DEBITO DEL DIPENDENTE SE:

IRPEF DOVUTA < IRPEF TRATTENUTA = CONGUAGLIO A CREDITO DEL DIPENDENTE

Entro il <u>28 FEBBRAIO 2008</u> l'Università rilascerà il mod. CUD 2008, relativo ai redditi corrisposti nel corso dell'anno 2007, giusta applicazione di quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 3/12/2007.

MOD.CUD2008

NOVITA' CUD ANNO 2009:

LEGGE FINANZIARIA 2008 - Art. 1 comma 131

131. A decorrere dall'anno 2009, le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2006.

PERTANTO: viene esteso l'utilizzo degli strumenti elettronici per gli atti della pubblica amministrazione. Resta fermo quanto già stabilito per il "cedolino" elettronico: coloro che non fossero dotati di posta elettronica continueranno quindi a ricevere la versione cartacea della propria busta paga e anche del CUD salvo una futura estensione del servizio di posta elettronica.

Entro il <u>31 MARZO 2008</u> l'Università dovrà consegnare, in via telematica, all' Agenzia delle Entrate, il mod. 770 semplificato.

NOVITA' ANNO 2009:

Art.1 comma 121-123: Semplificazione della dichiarazione annuale (EMENS FISCALE)

- 121. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente: «Art. 44-bis. (Semplificazione della dichiarazione annuale). 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento».
- 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 121, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.
- 123. Con il medesimo decreto di cui al comma 122 si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
- b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;
- c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

PERTANTO:

Il comma 121 prevede che dal mese di gennaio 2009, al fine di semplificare la dichiarazione annuale, i sostituti di imposta tenuti a rilasciare il CUD, comunicano, con dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, in via telematica, "i dati retributivi e le informazioni necessarie per il

calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni". Con apposito decreto, infine, ai sensi dei commi 122 e 123, verranno definite le modalità attuative della disposizione sopra riportate e la semplificazione degli adempimenti per il rilascio del CUD.

Di conseguenza a decorrere dal 1/1/2009 i sostituti d'imposta dovranno mensilmente trasmettere, in via telematica, le seguenti dichiarazioni:

- EMENS (gestione contributi INPS);
- DMA (gestione contributi INPDAP);
- MOD.770 (gestione ritenute fiscali).